

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MINNECI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENINCASA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - STELLA GIOVANNI

Seduta del 06/02/2020

### FATTO

Nel ricorso, la parte ricorrente ha esposto quanto segue:

- in data 17/03/2014 ha stipulato un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente dopo il pagamento della 48<sup>a</sup> rata sulle 120 complessive;
- l'intermediario, in sede di conteggio estintivo, ha provveduto a restituire la somma di € 2.227,69 *“a fronte di ‘commissioni, quote assicurative e costi’ per un ammontare globale di € 6.328,86 ad esclusione degli interessi dovuti sul finanziamento”*;
- in base a un criterio proporzionale (*“totale spese e commissioni e costi assicurativi /120 moltiplicate per le rate non scadute”*), avrebbe diritto alla restituzione della somma ulteriore di € 1.569,62;
- in data 17/10/2018 è stato presentato reclamo all'intermediario.

Ciò esposto il ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni:

- 1) condannare l'intermediario al pagamento in favore del ricorrente di € 1.569,62;
- 2) condannare l'intermediario al risarcimento dei danni da quantificarsi in via equitativa per la scorrettezza del suo operato e la violazione degli obblighi di trasparenza imposti dalle norme bancarie;
- 3) condannare l'intermediario al versamento degli oneri relativi alla procedura, pari ad € 20,00+€ 200,00;
- 4) in via subordinata verificare o disporre verifiche necessarie alla valutazione/quantificazione del costo effettivo del finanziamento, l'eventuale



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

superamento dei tassi di riferimento, e conseguentemente adottare i necessari provvedimenti e disporre il risarcimento del danno in via equitativa.

Con le controdeduzioni, l'intermediario ha affermato che:

- è subentrato all'intermediario con il quale era stato contratto originariamente il finanziamento a seguito di incorporazione;
- si è avvalso, nell'ambito della propria attività di concessione di finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio/pensione e delegazione di pagamento, di una rete di intermediari del credito per l'attività di promozione e collocamento;
- nel caso di specie è stato concesso un finanziamento per complessivi € 26.160,00 (c.d. montante lordo) da rimborsare in 120 rate mensili di € 218,00 ciascuna, con decorrenza dal 01/05/2014. L'importo totale del credito (c.d. saldo al richiedente) erogato ammontava a € 13.540,49;
- alla maturazione della 48<sup>a</sup> quota, il finanziamento è stato estinto anticipatamente come da conteggio estintivo prodotto. Nel detto conteggio sono stati riconosciuti in favore del cliente, oltre agli interessi non maturati per le 72 rate residue, pari a € 2.237,60, anche € 2.227,69 a titolo di rimborso delle commissioni di gestione.

Per quanto riguarda le richieste del cliente ha rilevato, in particolare, che:

- è stato richiesto in modo indistinto il rimborso di tutti gli oneri a prescindere dalla loro natura e dal tipo di attività remunerata, comprese anche le spese di istruttoria, nonché il rimborso delle spese legali asseritamente sostenute per la presentazione del ricorso;
- non sono stati esposti i motivi per i quali i criteri utilizzati per il conteggio estintivo sarebbero illegittimi ed è stato, pertanto, domandato al Collegio di effettuare un'attività di tipo consulenziale;
- il contratto distingue espressamente le voci di costo, indica la loro natura e, per quanto riguarda i c.d. costi *recurring* (o quote degli stessi), reca la descrizione delle prestazioni continuative correlate e indica i criteri di rimborso in caso di estinzione;
- le commissioni *recurring* sono state correttamente rimborsate sulla base dei legittimi criteri convenuti e riportati in contratto; mentre i costi *up front* non devono essere rimborsati;
- la richiesta di liquidazione delle spese legali è infondata, anche alla luce della decisione del Coll. Coordinamento n. 3498/2012.

Con le conclusioni l'intermediario ha chiesto di respingere il ricorso perché totalmente infondato in fatto e in diritto.

## DIRITTO

Il Collegio osserva innanzitutto che nelle more del procedimento è intervenuta in materia di cessione del quinto, come è noto, la sentenza della Corte di Giustizia 11/09/2019, causa C-383/18, che è stata chiamata a rispondere al seguente quesito del giudice del rinvio: "se l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ["Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto"] *debba essere interpretato nel senso che il diritto ad una riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include anche i costi che non dipendono dalla durata del contratto*".

Pare opportuno richiamare i fondamentali passaggi motivazionali della pronuncia della Corte e l'interpretazione dell'art.125 *sexies* TUB che, a seguito della suddetta sentenza, è

stata offerta dal Collegio di Coordinamento di questo Arbitro con la recente decisione 11/12/2019 n. 26525.

La Corte di Giustizia ha premesso che:

- sul piano normativo il citato articolo 16 *“letto alla luce del considerando 39 [della direttiva] prevede il diritto per il consumatore di procedere al rimborso anticipato del credito e di beneficiare di una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto. Per quanto riguarda la nozione di «costo totale del credito», l’articolo 3, lettera g), di detta direttiva la definisce come riguardante tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il soggetto concedente il credito è a conoscenza, escluse le spese notarili. Tale definizione non contiene dunque alcuna limitazione relativa alla durata del contratto di credito in questione”*;

- *“...la direttiva 2008/48...mira a garantire un’elevata protezione del consumatore... Al fine di garantire tale protezione, l’articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2008/48 impone agli Stati membri di provvedere affinché le disposizioni da essi adottate ... non possano essere eluse attraverso particolari formulazioni dei contratti”*.

La CGUE ha osservato, fra l’altro, che:

- *“l’effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto”*;

- occorre infatti evitare *“il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito”,* riducendo *“al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto”*;

- è *“molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto”*;

- *“includere nella riduzione del costo totale del credito i costi che non dipendono dalla durata del contratto non è idoneo a penalizzare in maniera sproporzionata il soggetto concedente il credito”* poiché *“l’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva ... prevede, a beneficio del mutuante, il diritto ad un indennizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito”* e che *“nel caso di un rimborso anticipato...il mutuante recupera in anticipo la somma data a prestito, sicché quest’ultima diventa disponibile per la conclusione...di un nuovo contratto di credito”*.

La Corte è pervenuta pertanto alle seguenti conclusioni: *“occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”*.

A seguito della suddetta sentenza, la Banca d’Italia, con le *“linee orientative”* oggetto di comunicazione del 4/12/2019 - al fine di *“favorire un pronto allineamento al quadro delineatosi e preservare la qualità delle relazioni con la clientela”* - ha fornito il seguente *“punto di riferimento per gli intermediari che offrono contratti di credito ai consumatori”*: *“Nel caso in cui il cliente eserciti il diritto al rimborso anticipato di finanziamenti...gli intermediari sono chiamati a determinare la riduzione del costo totale del credito includendo tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte. Quanto ai costi...definiti...‘up front’ il criterio di rimborso dovrà essere “proporzionale rispetto alla durata (ad esempio, lineare oppure costo ammortizzato)”*.



Nella menzionata decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento, con riferimento alla sentenza della CGUE, ha enunciato i seguenti principi di diritto:

- *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.*

- *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.*

Quanto alle modalità di riduzione dei costi istantanei il Collegio di Coordinamento, dopo avere premesso (cfr. motivazione) che *“occorre depurare il documento contrattuale dalla inserzione della clausola che, sia pure in modo implicito, abbia escluso la ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari, in quanto contraria a norma imperativa...e perciò affetta da nullità (di protezione) rilevabile di ufficio ai sensi degli artt. 127 TUB e 1418 c.c.”*, ha ritenuto in particolare che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”.*

Circa le conseguenze dell'interpretazione della Corte di Giustizia sui ricorsi ABF, già decisi o ancora pendenti, nella pronuncia n. 26525/19 si è precisato che:

- *“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.*

- *“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.*

- *“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.*

Tutto ciò premesso, nel caso di specie non risulta la presentazione all'ABF di precedenti ricorsi riferiti al medesimo contratto di finanziamento in esame, con i quali sia stata domandata la retrocessione dei relativi costi.

È stato prodotto in atti il conteggio estintivo del 06/04/2018, dal quale risulta un rimborso *“commissioni gestione”* per € 2.227,69.

Il contratto prevede le seguenti condizioni economiche (si riportano le condizioni oggetto di contestazione):

- C) commissioni di attivazione € 1.550,12
- D) commissioni di gestione (incluse spese assicurative) € 3.732,24
- E) spese istrutt./notifica € 480,00
- F) comm. rete esterna € 1.046,40

Risultano sul contratto timbro e firma di un agente/mediatore.

Il contratto, per il caso di estinzione anticipata, prevede il rimborso dei suddetti costi secondo le seguenti modalità:

*“D Commissioni di gestione € 3.732,34 pro rata temporis - in proporzione al tempo residuo fra richiesta di estinzione e scadenza prevista del contratto, dividendo l'importo iniziale per*

*il numero di rate del finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate residue - dedotte spese fisse assicurative € 50”.*

Gli altri costi, in base al prospetto riportato nel contratto, non sono rimborsabili in caso di estinzione anticipata.

L'intermediario ha precisato di avere rimborsato, con il conteggio estintivo, le commissioni di gestione in misura superiore a quanto dovuto per un mero errore di calcolo (€ 2.227,69 anziché € 2.189,40).

Nell'art. 5 del contratto sono descritte le commissioni controverse. L'art. 8 delle condizioni generali di contratto regola specificamente i rimborsi in caso di estinzione anticipata del prestito.

Nella sua domanda il cliente fa riferimento, in modo generico, a *“spese e commissioni e costi assicurativi”*.

Tuttavia, il Collegio ha verificato che l'importo a cui il cliente fa in concreto riferimento, come base del calcolo utilizzato per quantificare la richiesta di rimborso, è la somma di *“Commissioni di attivazione”, “commissioni di gestione” e “Commissioni rete esterna”*.

Per quanto riguarda la natura dei costi richiesti, secondo l'orientamento condiviso dei collegi, le *“Commissioni di attivazione” (C)*, sono qualificate come *up front* (*“a copertura dell'attività preliminari e di perfezionamento del prestito”*). Le *“Commissioni di gestione” (D)*, comprensive degli oneri assicurativi) sono qualificate come *recurring* (*“per l'attività di gestione del prestito lungo la sua durata”*-cfr. anche prospetto riportato nel contratto); sul punto, l'intermediario stesso ha applicato il criterio di restituzione del *pro rata temporis* (seppure decurtando una spesa assicurativa fissa di € 50). Le *“Commissioni rete esterna” (F)* vengono qualificate come costi *up front* (*“per l'attività e assistenza prestata sino all'erogazione del prestito”*).

Con riferimento agli oneri assicurativi, dal contratto risulta che questi sono inclusi all'interno delle *“commissioni di gestione”*, voce già compresa nella somma richiesta a titolo di rimborso nel ricorso.

Si fa presente che nel prospetto SECCI, laddove sono precisate le modalità di rimborso delle spese di gestione in caso di estinzione anticipata del finanziamento, risulta la decurtazione - dall'importo delle commissioni di gestione a cui è applicato il *pro rata temporis* - di *“spese fisse assicurative”* per € 50,00. Tale criterio contrattuale deve ritenersi legittimo (cfr. Coll. Milano, n. 7735/2019 *“[...] Dal prospetto SECCI, infatti, con riferimento alle modalità di rimborso delle spese di gestione in caso di estinzione anticipata del finanziamento, emerge che l'intermediario poteva decurtare, dall'importo delle commissioni di gestione a cui applicare il pro rata temporis, “spese fisse assicurative” per € 50,00...”*).

Non risultano rimborsi successivi all'estinzione del contratto.

Applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *up front* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19), e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 20.365,35	Tasso di interesse annuale	5,20%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	218,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
Data di inizio del prestito	01/05/2014	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	38,61%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>									
Commissioni di attivazione C				1.550,12	Upfront	38,61%	598,51		598,51
Commissioni di gestione D - <i>al netto di € 50,00**</i>				3.732,34	Recurring	60,00%	2.189,40	2.227,69	-38,29
					Upfront	38,61%	0,00		0,00
Commissioni rete esterna F				1.046,40	Upfront	38,61%	404,02		404,02
<b>Totale</b>				<b>6.328,86</b>					<b>964,25</b>

Nella domanda, il cliente ha chiesto la restituzione di una somma totale pari ad € 1.569,62. La differenza rispetto al conteggio sopra riportato è data dal fatto che il cliente ha applicato al rimborso di tutte le commissioni il criterio del *pro rata temporis*.

Con la domanda principale la ricorrente ha proposto, inoltre, una domanda di risarcimento del danno non meritevole di accoglimento, in quanto generica e priva di allegazioni a supporto.

La richiesta proposta in via subordinata è inammissibile, in quanto di natura consulenziale. In linea con il proprio consolidato orientamento, questo Collegio non ritiene di dover riconoscere la rifusione delle spese di assistenza tecnica, posto che l'ABF è organo di ADR che può essere adito senza l'assistenza di un legale o consulente e che, nel caso di specie, attesa la frequenza con cui la questione viene sottoposta al Collegio, difetta altresì il requisito della complessità della materia (v., ad es., Coll. Milano n. 3613/15 e n. 3481/2015).

**PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 964,25.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA